



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FLERES e BURGARETTA APARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 2012

Istituzione del garante dei diritti dei cittadini extracomunitari

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si pone come obiettivo quello di procedere ad un reale inserimento dei cittadini extracomunitari residenti in Italia.

La presenza extracomunitaria nel nostro Paese, attualmente, oltre che numericamente consistente, appare ormai anche consolidata e radicata nelle sue diverse forme sul territorio. L'immigrazione rappresenta e rappresenterà negli anni futuri - per diversi motivi e non solo di carattere economico - una grande ricchezza per il nostro Paese e in tal senso deve essere giustamente valorizzata. Il che non può però assolutamente prescindere dal «riconoscimento» di una presenza che è «viva» e vuole essere non solo ospite ma anche parte integrante di una società che cambia colore e, nelle sue variegature sfumature, deve saper crescere politicamente, economicamente e soprattutto socialmente. Un segnale tendenziale di questo processo, non sempre semplice e spesso irto di ostacoli, pregiudizi e stereotipi, viene in primo

luogo proprio dagli immigrati che cercano di organizzarsi allo scopo di rendersi «positivamente» visibili, facendo emergere la propria voce, i propri interessi e la propria richiesta di partecipazione.

L'associazionismo «straniero» rappresenta, dunque, nelle sue diverse forme, l'emblema di una chiara volontà integrazionista. È dunque necessario garantire a queste popolazioni provenienti dall'Africa, dall'Asia e dai Paesi dell'Est europeo la possibilità di una concreta integrazione.

L'istituzione di una figura, quale quella del garante dei diritti dei cittadini extracomunitari, ha quindi lo scopo di agevolare questo processo permettendo ai soggetti interessati di mantenere le proprie tradizioni all'interno della nostra società, fruendo altresì dei diritti fondamentali e delle prestazioni riconosciute ai cittadini dell'Unione europea. Confidando nella sensibilità di questo Parlamento, si auspica una rapida trattazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Lo Stato riconosce le associazioni composte prevalentemente da extracomunitari che hanno ottenuto la cittadinanza italiana, che operano nei campi della cultura, del tempo libero, dell'assistenza sociale e sanitaria, delle arti, dello sport, del volontariato, del lavoro, dei diritti umani e civili.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per il riconoscimento delle associazioni di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Alle associazioni di cui all'articolo 1 possono essere concessi contributi per lo svolgimento delle rispettive attività, nei modi e nelle misure definiti dal decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 e nel limite degli appositi stanziamenti di bilancio.

Art. 3.

1. Nell'ambito di ciascuna regione è istituita la consulta regionale degli organismi di cui all'articolo 1, di cui fanno parte i presidenti delle associazioni rappresentative della medesima nazionalità d'origine, riconosciute nell'ambito territoriale di ciascuna provincia.

2. La consulta di cui al comma 1 è presieduta dal presidente della regione o da un suo delegato.

3. Ai componenti della consulta spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni.

4. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono stabilite le modalità di organizzazione dei lavori della consulta.

5. Sono compiti della consulta l'espressione di pareri con riferimento alle attività della regione in materia di extracomunitari, nonché l'espressione del parere sulla nomina del garante dei cittadini extracomunitari, di cui all'articolo 4.

Art. 4.

1. Nell'ambito di ciascuna regione è istituito il garante dei cittadini extracomunitari residenti, di seguito denominato «Garante».

2. Il Garante è organo monocratico e svolge la propria attività autonomamente, in raccordo, ove lo ritenga necessario e possibile, con le istituzioni e le autorità competenti.

Art. 5.

1. Il Garante è nominato dai presidenti delle regioni tra persone residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni, di indiscusso prestigio e di chiara fama nel campo dei diritti umani, ovvero delle attività sociali. Il Garante resta in carica per cinque anni e può essere riconfermato per non più di una volta.

2. Il Garante non può assumere incarichi, a qualsiasi titolo, per conto della regione durante l'espletamento del mandato.

3. Al Garante spetta il trattamento giuridico ed economico pari a quello del dirigente generale dell'amministrazione regionale, decurtato del 30 per cento.

Art. 6.

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

a) promuovere e facilitare l'inserimento lavorativo dipendente ed autonomo dei soggetti di cui all'articolo 1;

b) promuovere e facilitare la formazione scolastica ed universitaria dei soggetti di cui all'articolo 1 ed il rispetto della loro identità culturale;

c) promuovere contestualmente le attività di osservazione e vigilanza indiretta, l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile ed alla fruizione dei servizi degli extracomunitari cittadini italiani residenti nella regione, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, alla salute, al lavoro, alla famiglia, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, allo sport e per quant'altro rientri nelle attribuzioni e nelle competenze della regione stessa;

d) promuovere iniziative ed attivare strumenti finalizzati alla sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani;

e) promuovere iniziative congiunte, ovvero d'intesa con altri soggetti pubblici ed in particolare con i comuni, le prefetture e gli organismi competenti nel settore, per l'espletamento dei compiti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*;

f) rispetto ad eventuali segnalazioni che giungano, anche in via informale, alla sua attenzione e riguardino violazioni di diritti, garanzie e prerogative dei soggetti di cui alla presente legge, richiedere alle autorità competenti ulteriori informazioni, segnalare il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e svolgere un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse, con particolare attenzione all'esercizio di diritti riconosciuti, ma non adeguatamente tutelati;

g) promuovere con le amministrazioni interessate protocolli d'intesa utili all'espletamento delle sue funzioni.

Art. 7.

1. Il Garante riferisce al presidente della regione, con facoltà di formulare proposte e richiedere iniziative ed interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre.

2. Il Garante può comunque riferire e chiedere iniziative ed interventi agli organi della regione, di propria iniziativa, ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

3. Il Garante, ove ne ravvisi l'opportunità, può intraprendere atti ed iniziative con tutti gli organi ed istituzioni operanti a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale, preposti alle materie di competenza del Garante medesimo.

Art. 8.

1. Per lo svolgimento dei propri compiti il Garante è assistito da un ufficio appositamente istituito nell'ambito dell'amministrazione regionale, al quale è destinato personale dipendente della medesima regione, da individuare nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche.

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 1 milione a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente uti-

lizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

